



Orazio Francesco Piazza
Vescovo di Sessa Aurunca

Prot. 03DV/2018

Ai Presbiteri , Diaconi, Religiosi/e e Laici
della Diocesi di Sessa Aurunca

Carissimi fratelli e sorelle pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza,

a tutela della retta fede, al fine di prevenire deviazioni e fraintendimenti, per scongiurare azioni e celebrazioni liturgiche non esplicitamente autorizzate

con la presente

1. **ricordo** che nella Diocesi di Sessa Aurunca, in data 05/04/2014 a norma del can. 1172 § 2 del c.j.c. per un quinquennio, ho conferito licenza di proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi ai rev.di **don Norberto D'Amelio** e **padre Aime Tilimbini Kikay CP**. I quali nell'esercizio ministeriale sono tenuti ad attenersi rigorosamente alle disposizioni del rituale *De exorcismis et supplicationibus quibusdam* del 22/11/1998 e alle indicazioni del Vescovo diocesano.
2. **dispongo** che nessun altro **presbitero o laico è autorizzato nell'ambito diocesano a proferire legittimamente esorcismi** in luoghi pubblici e/o privati. Invito a segnalare eventuali abusi all'Ordinario diocesano (can.392 § 2), intimando al clero e ad ai laici le previste sanzioni canoniche e civili attese in tali circostanze.

Inoltre,

ritenuto quanto disposto dalla Congregazione per la dottrina della fede nell'*Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione* del 14/09/2000 secondo cui le preghiere di guarigioni debbono essere guidate da un ministro ordinato sotto la stretta vigilanza ed autorizzazione del Vescovo diocesano onde evitare forme di isterismo, artificiosità, teatralità e sensazionismo (art.5 §3), confermando quanto già disposto in merito dal mio predecessore con decreto prot.121G/1 del 8/10/2011,

con la presente a norma del can. 1172 § 1 del c.j.c.

3. **vietato** nell'ambito diocesano **qualsiasi preghiera o celebrazione di liberazione o guarigione fatta da ministri ordinati e fedeli laici** in luoghi pubblici e/o privati, eccettuate le facoltà degli esorcisti di cui sopra.

Così pure, a norma dei cann. 838 § 4 e 839 §§ 1 e 2 del c.j.c.,

4. **dispongo** che ogni celebrazione o forma di preghiera di Parrocchie, Comunità religiose, Confraternite, Associazioni, Movimenti e Gruppi di Preghiera operanti in Diocesi non rientranti


nelle ordinarie disposizioni liturgiche universali e particolari, devono essere esplicitamente autorizzate dall'Ordinario diocesano, pena le dovute sanzioni canoniche e civili.

Certo che la divina preghiera è fonte e culmine della nostra vita spirituale, la mia paterna benedizione su ciascuno.

Sessa Aurunca, 25 febbraio 2018

Il Cancelliere Vescovile

Don Michelangelo Franchese



+ Orazio Francesco Piazza

